



DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO DI ARMI E OGGETTI ASSIMILATI, DI MEZZI DI CATTURA E DI ESPLOSIVI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PIROTECNICA E PER L'UTILIZZO DI PARTICOLARI STRUMENTI, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, detta norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata all'introduzione, al trasporto e all'esportazione nel e dal territorio del Parco dell'Appia Antica, da parte di privati, di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi, per la detenzione e il commercio degli stessi, nonché per lo svolgimento dell'attività pirotecnica e per l'utilizzo di dispositivi di segnalazione di emergenza e di dissuasori acustici di fauna selvatica a scoppio, all'interno del territorio suddetto.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Parco regionale dell'Appia Antica, di seguito denominato Parco, ivi incluse le zone edificate e la zona monumentale comprese nel perimetro del Parco stesso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nelle aree del demanio militare ed aeronautico, salvo che nelle porzioni aperte alla pubblica fruizione, limitatamente al pubblico e agli utenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente all'introduzione, al trasporto e all'esportazione, da parte di privati, di armi ed oggetti assimilati non si applicano, altresì, nei tratti delle seguenti strade compresi nel perimetro del Parco:

- a) Via Cristoforo Colombo;
- b) Via Cilicia;
- c) Via Ardeatina
- d) Via Appia Nuova;
- e) Via Tuscolana;
- f) Grande Raccordo Anulare di Roma, escluse le sovrastanti strutture della galleria dell'Appia Antica;
- g) Via Nettunense.

Art.3 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi nel territorio del Parco;
- b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi, ed oggetti alle stesse assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi;
- c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
- d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- d) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco;
- e) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
- f) per mezzi di cattura, quelli indicati nella lettera A) dell'allegato F del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;
- g) per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:
 - 1) appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
 - 2) addetti al servizio di Polizia Municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - 3) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

CAPO II

Introduzione, trasporto, esportazione, custodia e commercio di armi e oggetti assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

Art. 4

(Deroghe al divieto di introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi)

1. Il divieto di introduzione in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi ed oggetti assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, disposto dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della L. n. 394/1991 non si applica, oltre che ai soggetti diversi dai privati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g):

- a) ai soggetti cui è consentito dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del R.D. n. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.

Art. 5

(Introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, nonché dagli articoli 2 e 4 del presente regolamento, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, da parte di privati, di armi e oggetti assimilati, esplosivi e mezzi di cattura è consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco e lungo i percorsi individuati nel relativo provvedimento.

2. Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto assoluto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.

Art. 6

(Detenzione e commercio di armi e oggetti assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura)

1. Ove non ostino i divieti di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di armi ed oggetti assimilati, nonché di esplosivi e di mezzi di cattura, è consentita esclusivamente presso i locali ove risulti stabilita la residenza o l'attività del detentore. La detenzione in altri luoghi è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Tale autorizzazione decade qualora le armi siano trasferite in un luogo esterno al Parco.

2. Ove non ostino i divieti di cui alla normativa vigente in materia e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, ed esplosivi è consentito previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Art. 7

(Autorizzazioni dell'Ente parco)

1. Coloro che intendono essere autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 devono presentare apposita richiesta alla Direzione dell'Ente Parco, secondo il modello disponibile presso la Sede e sul sito internet ufficiale dell'Ente stesso. In particolare tale richiesta, pena il diniego dell'autorizzazione:

- a) deve indicare i fini per cui si richiede l'autorizzazione, il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio, nonché il percorso che si intende effettuare in caso di trasporto;
- b) deve essere corredata della seguente documentazione:
 - 1) fotocopia leggibile del porto di fucile ad uso caccia in validità, nel caso di autorizzazione finalizzata all'attività venatoria ;
 - 2) fotocopia leggibile della denuncia all'autorità di P.S. del possesso di armi, da cui si evinca marca, modello e numero di matricola delle armi di proprietà per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;
 - 3) fotocopia dell'autorizzazione dell'A.T.C. di destinazione e dei versamenti effettuati per la stagione venatoria corrente ovvero di qualunque altro titolo che giustifichi la richiesta di transito;
 - 4) iscrizione all'anagrafe canina e titolo di proprietà dei cani da caccia che eventualmente si intende trasportare al seguito;
 - 5) copia del bollettino di conto corrente postale attestante il pagamento di cui al comma 3.

2. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore dell'Ente Parco, previa apposita istruttoria effettuata dal Servizio di Vigilanza, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

3. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, mediante versamento sul conto corrente postale n° 63730295 intestato all'Ente Parco, delle spese di segreteria il cui ammontare è stabilito con atto del Direttore.

4. Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso in copia, dal Servizio Guardaparco, ai Commissariati, ai Comandi o Stazioni dei CC. e del C.F.S. e alla Polizia Provinciale competenti per territorio.

5. L'autorizzazione rilasciata in favore dei residenti nel Parco ha una durata di 5 anni, quella rilasciata in favore dei non residenti ha una durata di 1 anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 8
(Revoca e divieto di rilascio dell'autorizzazione)

1. Fatte salve le conseguenze penali e l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, la violazione delle norme del presente regolamento, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata. Si procede, altresì, alla revoca dell'autorizzazione in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) della legge n. 157/1992 o dall'articolo 11, comma 3, lettera a) della Legge n. 394/1991.

2. La reiterazione, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge n. 689/1981, di violazioni delle norme del presente regolamento, comporta il divieto di rilascio dell'autorizzazione per un periodo di anni 5 dalla data del provvedimento di revoca adottato a seguito della reiterazione stessa.

Art. 9
(Validità dell'autorizzazione al transito di armi da caccia)

1. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco, di armi da caccia è strettamente legato ai tempi stabiliti dalle norme vigenti per l'attività venatoria. In particolare, il transito con armi da caccia può essere effettuato esclusivamente nelle giornate e nelle fasce orarie consentite all'attività venatoria secondo quanto specificato nel Calendario venatorio annuale adottato dalla Regione Lazio.

CAPO III

Attività pirotecnica e utilizzo di particolari strumenti

Art. 10
(Attività pirotecnica)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, compresi gli artifici aventi esclusivo effetto illuminante o fumoso e privi di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e apparecchi simili, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele necessarie per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei valori ambientali, culturali e paesaggistici dei luoghi, non sono consentiti all'interno del perimetro del Parco.

2. L'accensione di fuochi pirotecnici è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco e nel rispetto della normativa vigente in materia, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità di Protezione Civile competenti, esclusivamente in occasione di festività religiose e di eventi culturali o folcloristici, legati alla tradizione e ai costumi locali.

3. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la documentazione relativa ai mezzi antincendio che saranno presenti sul luogo durante la manifestazione pirotecnica.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, previa istruttoria del Servizio di Vigilanza, sentito il Servizio Comunicazione, tesa a verificare la natura dell'evento, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accensione dei fuochi e l'assenza, comunque, di motivi ostativi alla stessa.

5. Il richiedente è responsabile nei confronti dell'Ente Parco, che rivalersi nei suoi confronti in termini di legge, per ogni eventuale danneggiamento ambientale nel territorio del Parco. A tal fine il richiedente è tenuto al versamento di una polizza fideiussoria per un massimale stabilito con atto del Direttore dell'Ente Parco, nonché ad una dichiarazione espressa di assunzione di responsabilità nei confronti dell'Ente stesso.

6. L'autorizzazione può essere revocata in presenza di condizioni non idonee, quali siccità prolungata o forte vento.

7. L'autorizzazione è soggetta al pagamento, mediante versamento sul conto corrente postale n° 63730295 intestato all'Ente Parco, delle spese di segreteria il cui ammontare è stabilito con atto del Direttore.

8. Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso in copia, dal Servizio Guardaparco, ai Commissariati competenti territorialmente o all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

Art. 11

(Strumenti e dispositivi di segnalazione di emergenza)

1. Nel territorio del Parco è consentita la detenzione o il trasporto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare quali strumenti luminosi per il salvataggio o per attività di protezione civile alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12

(Dissuasori acustici elettromagnetici e a scoppio per la fauna selvatica)

1. L'utilizzo di dissuasori acustici elettromagnetici e a scoppio per allontanare la fauna selvatica ai fini della tutela delle produzioni agricole deve essere comunicato all'Ente Parco, almeno cinque giorni prima del relativo inizio, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Sede e sul sito internet ufficiale dell'Ente stesso.

2. L'Ente Parco può vietare e sospendere l'utilizzo di cui al comma 1, qualora nell'area interessata sia stata segnalata la presenza di fauna particolarmente protetta ai sensi della normativa vigente in materia.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 13

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 14

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento spetta al Servizio di Vigilanza dell'Ente Parco, nonché a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e di contestazione di illeciti amministrativi ai sensi della normativa vigente.

Art. 15

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'Albo dell'Ente Parco nonché, per notizia, nell'Albo dei Comuni di Roma, di Ciampino, di Marino e della Provincia di Roma.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo dell'Ente Parco.

3. L'Ente parco cura, anche attraverso il proprio Sito Internet, la più ampia diffusione della conoscenza del presente regolamento.